

Sentenza: n. 214 del 18 luglio 2012

Materia: sanità pubblica – finanza pubblica

Limiti violati: articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: presidente consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5; 4, comma 3; 5 e 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico) e degli articoli da 1 a 4 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35),

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 9, comma 1, (nel testo introdotto dall’art. 3 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 “Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35”), della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico);
e in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’intero testo delle leggi della Regione Calabria n. 35 del 2011 e n. 50 del 2011.

Estensore nota: Carla Paradiso

La Corte costituzionale si pronuncia su varie disposizioni contenute in due leggi della Regione Calabria, la 35/2011 e la l.r. 50/2011, le quali, secondo il ricorrente, nel riconoscere la Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori “Tommaso Campanella” centro oncologico d’eccellenza quale ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, e nell’inserire la Fondazione nel sistema sanitario regionale, assumono una iniziativa di spesa non quantificata a carico del bilancio regionale; disposizioni che, tra l’altro, interferiscono con le attribuzioni del commissario ad acta nominato per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria.

La Consulta che esamina le questioni preliminarmente sotto l’aspetto della violazione dell’articolo 81 Costituzione, ritiene fondati i rilevi svolti nei confronti della citata normativa della Regione Calabria, rilevando che entrambe le leggi impugnate generano spesa pubblica, non potendo la Fondazione che operare con l’apporto di finanziamenti regionali (come si evince dalle stesse disposizioni regionali) e che le norme impugnate, però, sono prive dell’indicazione dei mezzi per far fronte alle spese che introducono; *“la previsione in legge della copertura finanziaria è un obbligo costituzionale al quale il legislatore, quand’anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa, e quest’ultima possa, e debba, venire quantificata secondo una stima effettuata «in modo credibile» (sentenza n. 115 del 2012).”*

Ricordando le precedenti sentenze in materia, la Corte ribadisce che spetta alla legge di spesa, e non agli eventuali provvedimenti che vi diano attuazione (sentenza n. 141 del 2010; sentenza n. 9 del 1958), determinare la misura, e la copertura, dell’impegno finanziario richiesto perché essa possa

produrre effetto, atteso che, in tal modo, viene altresì definito, in una sua componente essenziale, *«il contenuto stesso della decisione politica assunta tramite l'adozione, con effetti immediatamente vincolanti, della disposizione»* che sia fonte di spesa (sentenza n. 386 del 2008).

La Corte conclude infine che, come ha già affermato con la sentenza n. 106 del 2011, un simile vizio (cioè la mancata copertura finanziaria delle spese previste), investendo la componente finanziaria della legge di spesa si estende, in via consequenziale, alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa, per cui entrambe le leggi della Regione Calabria sono da ritenersi costituzionalmente illegittime.